
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Sentenza declinatoria di giurisdizione, giudice di secondo grado, rimando al giudice di primo grado, regolamento di giurisdizione d'ufficio

È inammissibile il regolamento di giurisdizione sollevato d'ufficio dal giudice di primo grado cui quello di secondo grado, ex art. 353 c.p.c., rimanda le parti riformando la relativa sentenza declinatoria di giurisdizione. In tale ipotesi è infatti precluso al giudice proporre il regolamento di giurisdizione d'ufficio, essendo tenuto a statuire sulla domanda.

Cassazione civile, sezioni unite, ordinanza del 16.2.2015, n. 3025

...omissis...

Il Tribunale di Mxxxxa sollevava d'ufficio, della L. n. 69 del 2009, ex art. 59, comma 3, conflitto di giurisdizione in ordine alla domanda di D.xxxxxx., proposta nei confronti dell'Azienda USL xxxxxxxxi Massa e Carrara, diretta ad ottenere la declaratoria del suo diritto ad essere assunto dalla predetta Azienda poiché, nonostante fosse risultato idoneo alla procedura selettiva indetta con bando del 2010 per l'assunzione a tempo indeterminato di due operatori tecnici addetti ai servizi veterinari, gli era stata comunicata la volontà di non procedere alla sua assunzione.

Il Tribunale, dopo aver dato atto che su tale domanda aveva già declinato la propria giurisdizione ma che la Corte di Appello di Genova riformando la relativa sentenza aveva dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario rimettendogli la causa, poneva a base dell'ordinanza di rimessione a queste Sezioni Unite il rilievo fondante secondo il quale non poteva ritenersi la controversia riconducibile alla giurisdizione del Giudice ordinario poiché la mancata assunzione del ricorrente dipendeva non da un mero comportamento materiale (inerzia) o da un atto affetto da carenza di potere, ma da una deliberazione di revoca della procedura e cioè da un contrarius actus la cui legittimità doveva essere valutata dal giudice amministrativo.

Le parti interessate non hanno svolto attività difensiva.

Il xxxxx. ha concluso, all'esito dell'odierna udienza, chiedendo che venga dichiarato inammissibile il regolamento.

Il regolamento d'ufficio di giurisdizione va dichiarato inammissibile. Invero nella specie il regolamento è stato sollevato d'ufficio dallo stesso giudice la cui sentenza, declinatoria della giurisdizione, era stata riformata dalla Corte di Appello la quale, ritenendo la giurisdizione del giudice ordinario, in applicazione dell'art. 353 c.p.c., aveva a lui rimandato le parti.

In tale ipotesi è precluso al giudice, cui ex art. 353 c.p.c. cit., le parti vengono rimandate, di proporre il regolamento di giurisdizione d'ufficio essendo tenuto a statuire sulla domanda (Cfr Cass. S.U. 10 maggio 1984 n. 2844 secondo la quale qualora la sentenza del giudice d'appello, che abbia affermato la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, negata dal primo giudice, acquisti autorità di giudicato per effetto di mancata impugnazione nei prescritti termini, la preclusione derivante da tale giudicato osta a che la questione di giurisdizione possa essere nuovamente sollevata nell'ulteriore corso del processo, riassunto davanti al giudice di primo grado a norma dell'art. 353 c.p.c. e comporta conseguentemente l'inammissibilità dell'impugnazione successiva che si esaurisca nella prospettazione della questione medesima).

Il regolamento di giurisdizione sollevato d'ufficio dal giudice di primo grado cui quello di secondo grado, ex art. 353 c.p.c., rimanda le parti riformando la relativa sentenza declinatoria di giurisdizione, va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio non avendo le parti svolto attività difensiva.

p.q.m.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il regolamento d'ufficio di giurisdizione. Nulla per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite, il 13 gennaio 2015.